

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Il Giudice Monocratico Dott.ssa Manuela GALLO

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal VPO

Dott.ssa Vittoria DE RENZO e con l'assistenza del

Cancelliere Dott.ssa Serafina Donato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa Penale

contro

[Redacted] M. a COSENZA  
il [Redacted] e res. in Costigiana  
Cosenza @. Se [Redacted]  
me [Redacted], libero,  
presenti

IMPUTATO

N° 1621/16 R.SENT

N° 1311/15 R.G. T.

N° 376/15 RGNR

Sentenza del 17-6-16

Depositata il 15.09.16

Il Cancelliere

[Signature]

PG 19-9-16

Comunicazione ex art. 15  
D.M. n° 334/89

Comunicazione ex art. 548

c. 3 C.P.P.

Estratto Contumaciale il

Irrevocabile il

Comunicazione ex artt.  
27/28

Comunicazione ex art. 160

T.U.L.P.S.

Mod 3/SG

Data redazione Scheda

Il Cancelliere

### IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 75 comma 1 D.l.vo 159/2011 perché contravveniva agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, cui era stato sottoposto con verbale del 21.12.2014 della Stazione C.C. di San Pietro in Guarano, in esecuzione del Decreto n. 115/14- n. 105/2013 SIPPI del Tribunale di Cosenza datato 24.9.2014. In particolare l'indagato contravveniva alla prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi commettendo l'illecito amministrativo di detenzione per uso personale di 0,600 gr. di marijuana con un principio attivo di Delta-9-THC pari a 65 mg, dai quali possono ricavarsi circa 2,6 dosi di marijuana.  
In Castiglione Cosentino il 22.1.2015



All'udienza del 17.6.2016 le parti concludevano come segue:

Pubblico Ministero: assoluzione dell'imputato con formula ampia;

Difesa: conforme al P.M.

### *Svolgimento del processo e motivi della decisione*

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in sede in data 24.6.2015, l'imputato veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Alla prima udienza dibattimentale del 6.11.2015 il Giudice, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti.

All'udienza fissata in prosecuzione per il 5.4.2016 si svolgeva l'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste [REDACTED]

All'udienza di rinvio del 17.6.2016 il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a concludere; a tanto le stesse ottemperavano come in epigrafe indicato ed il Giudice definiva la causa come da dispositivo letto in udienza e di seguito motivato.

La valutazione dei risultati dell'istruttoria svolta e degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento impone l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto.

La ricostruzione della vicenda si trae essenzialmente dall'esame dibattimentale del M.llo [REDACTED] - a capo del Nucleo Operativo dei Carabinieri della Compagnia di Rende all'epoca dei fatti - e dagli atti relativi all'applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell'imputato acquisiti al F.D..

Nessun dubbio che alla data della contestazione il [REDACTED] fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e che tra le prescrizioni impostegli vi fosse quella di *vivere onestamente e rispettare le leggi* (cfr decreto applicativo della misura di prevenzione emesso dal Tribunale in sede in data 23.10.2014 e relativo verbale di sottoposizione agli obblighi del 21.12.2014).

ueg



Dalla prova orale assunta e dagli atti acquisiti al fascicolo processuale è emerso che, nel corso della perquisizione domiciliare operata dai Carabinieri del N.O.R. di Rende in data 22.1.2015, ████████ consegnava spontaneamente circa 1 grammo di marijuana; in pari data, i militari procedevano a contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 75 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 (detenzione per uso personale di stupefacenti) ed al sequestro amministrativo della droga.

Tanto premesso, deve osservarsi che le acquisizioni probatorie conseguite non consentono di pervenire ad una pronuncia di colpevolezza nei confronti dell'imputato.

Invero, ritiene questo Giudice - sulla base delle circostanze sopra evidenziate - che la generica violazione del *dovere di rispettare le leggi* non possa integrare in ogni caso la fattispecie penale ex art. 75 del d.lvo n. 159 del 2011.

In particolare, condividendo le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza del 23.6.2011 (imp. ████████), si ritiene che le prescrizioni la cui violazione integra l'illecito penale di che trattasi siano soltanto quelle relative ai doveri tipici del sorvegliato speciale e non quelle relative a doveri riferibili alla generalità dei consociati fino a comprendere lo sterminato campo degli illeciti civili ed amministrativi.

Diversamente opinando, si accederrebbe ad una inammissibile logica del diritto penale d'autore, in aperta violazione del principio costituzionale di offensività, e si finirebbe altresì per violare il principio di proporzione tra fatto e sanzione, cardine del diritto penale europeo come di recente riaffermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza *El Dridi* in tema di rimpatri.

Nel caso di specie, l'illecito amministrativo commesso dall'imputato non integra la violazione di uno dei doveri tipici del sorvegliato speciale (come la ricerca di un lavoro, l'indicazione della dimora ed il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione senza motivo, la non frequentazione di pregiudicati etc) ma piuttosto integra la violazione di un dovere riferibile alla generalità dei consociati.




In tali condizioni, l'imputato deve essere mandato assolto dal reato a lui  
ascritto con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

ASSOLVE

 dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivi riservati in giorni novanta.

Cosenza, 17.6.2016

Il Giudice

Dott.ssa Manuela Gallo

*Manuela Gallo*